





della provincia di Ascoli Piceno

della provincia di Ascoli Piceno

VADEMECUM

L'AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI

Cosa è necessario sapere e come orientarsi nella scelta dei corsi di aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili

Ascoli Piceno, aprile 2020







Prefazione

Numerosi e non adeguatamente esplorati sono gli aspetti critici che scaturiscono dall'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori introdotto dal decreto legislativo n. 81/2008; al ricorrere delle condizioni indicate nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, il committente (o il responsabile dei lavori) è obbligato a designare il/i coordinatore/i, il quale deve essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 98 e riassunti nella tabella seguente.

TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA PROFESSIONALE / CLASSE DI LAUREA	ESPERIENZA DOCUMENTATA	CORSO DI FORMAZIONE	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
	■ geometra			
Diploma	perito industriale	3 anni	120 ore	SI
	perito agrario			
	perito agrotecnico			
	Classi D.M. 16/03/2007:			
	■ L7, ingegneria civile e ambientale			
	L8, ingegneria dell'informazione			
	L9, ingegneria industriale			
Laurea	L17, scienze dell'architettura			
triennale	 L23, scienze e tecniche dell'edilizia 	2 anni	120 ore	SI
tricinale	Classi D.M. 04/08/2000:			
	4, scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			
	8, ingegneria civile e ambientale			
	9, ingegneria dell'informazione			
	■ 10, ingegneria industriale			
	Classi D.M. 28/11/2000 e D.M. 05/05/2004:			
	 4/S, architettura e ingegneria edile 			
	■ 25/S, ingegneria aerospaziale e astronautica			
	 26/S, ingegneria biomedica 			
	■ 27/S, ingegneria chimica			
	■ 28/S, ingegneria civile			
	■ 29/S, ingegneria dell'automazione			
	■ 30/S, ingegneria delle telecomunicazioni			
	■ 31/S, ingegneria elettrica			
Laurea	■ 32/S, ingegneria elettronica	1 anno	120 ore	SI
specialistica	■ 33/S, ingegneria energetica e nucleare			
	■ 34/S, ingegneria gestionale			
	■ 35/S, ingegneria informatica			
	■ 36/S, ingegneria meccanica			
	■ 37/S, ingegneria navale			
	■ 38/S, ingegneria per l'ambiente e il territorio			
	■ 77/S, scienze e tecnologie agrarie			
	■ 74/S, scienze delle risorse rurali e forestali			
	■ 86/S, scienze geologiche			
	Classi D.M. 16/03/2007:			
	■ LM-4, architettura e ingegneria edile architettura			
Laurea magistrale	■ LM-20, ingegneria aerospaziale e astronautica			
	■ LM-21, ingegneria biomedica	1 anno	120 ore	SI
	■ LM-22, ingegneria chimica			
	continua			







TITOLO DI STUDIO	QUALIFICA PROFESSIONALE / CLASSE DI LAUREA	ESPERIENZA DOCUMENTATA	CORSO DI FORMAZIONE	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
	continua			
	■ LM-23, ingegneria civile			
	LM-24, ingegneria dei sistemi edilizi			
	LM-25, ingegneria dell'automazione			
	LM-26, ingegneria della sicurezza			
	LM-27, ingegneria delle telecomunicazioni			
	■ LM-28, ingegneria elettrica			
	■ LM-29, ingegneria elettronica			
	■ LM-30, ingegneria energetica e nucleare			
	■ LM-31, ingegneria gestionale			
	■ LM-32, ingegneria informatica			
	■ LM-33, ingegneria meccanica			
	■ LM-34, ingegneria navale			
	 LM-35, ingegneria per l'ambiente e il territorio 			
	■ LM-69, scienze e tecnologie agrarie			
	■ LM-73, scienze e tecnologie forestali/ambientali			
	■ LM-74, scienze e tecnologie geologiche			
Tutti	Tutte	5 anni ¹	non richiesto (art. 10 c. 4 D.Lgs. 494/96 ¹)	SI
Tutti	Tutte	4 anni ²	non richiesto (art. 10 c. 5 D.Lgs.494/96 ²)	SI
(non specificato) ³	(non richiesta) ³	4 ³	60 ore ³	SI
(non specificato) ⁴	direttore tecnico di cantiere, direttore dei lavori ⁴	4 ⁴	60 ore ⁴	SI

Pertanto, prima ancora che venisse introdotto l'obbligo dell'aggiornamento con il D.Lgs. n. 81/2008, il committente, ai fini del corretto adempimento dei suoi obblighi derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 10 dell'abrogato D.Lgs. n. 494/1996, per verificare il possesso della qualifica di CSP / CSE, da parte del professionista cui intendeva conferire l'incarico, doveva districarsi tra i numerosi percorsi in cui il 494 aveva articolato l'accesso alla professione di coordinatore.

Con l'introduzione dell'obbligo dell'aggiornamento dei coordinatori avvenuta con il D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, l'inadempimento di detto obbligo pone il coordinatore in una condizione di operatività sospesa ed impedisce al committente di incaricarlo o, se già incaricato, di confermarlo.

¹ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., l'attestato del corso non era richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicavano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

² Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., l'attestato non era richiesto per coloro che, non più in servizio, avessero svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che avessero prodotto un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 494/1996 o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza.

³ Per chi era in possesso di attestazione, comprovante l'inquadramento in qualifiche che consentivano di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno 4 anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati (ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i.).

⁴ Per chi dimostrava, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., di avere svolto per almeno 4 anni funzioni di direttore tecnico di cantiere o, ai sensi della Circolare n. 73 del 30/05/1997, di direttore dei lavori, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.







E' appena il caso di sottolineare che la designazione di un soggetto privo di uno o più dei requisiti indicati nella tabella determina una specifica responsabilità per *culpa in eligendo* in capo al committente o al responsabile dei lavori; lo scenario suddetto si complica ulteriormente allorché il soggetto privo anche del solo requisito dell'aggiornamento sia stato incaricato del coordinamento della sicurezza in un cantiere della ricostruzione post sisma, per i noti effetti che ciò può avere sulla procedura.

Riguardo all'aggiornamento dei coordinatori, in particolare, i dubbi e gli interrogativi espressi dagli organi di vigilanza ai rappresentanti dei tecnici della provincia di Ascoli Piceno relativamente alla validità di alcuni corsi di aggiornamento svolti in modalità *e-learning* hanno indotto il Collegio dei Geometri, l'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno a costituire un gruppo di lavoro, composto da Dario Nanni (Presidente) e Luciano Spinozzi per l'Ordine degli Architetti, Leo Crocetti (Presidente), Sergio Corradetti e Andrea Virgili per il Collegio dei Geometri, e da Stefano Babini (Presidente) e dal sottoscritto per l'Ordine degli Ingegneri, con l'incarico di inquadrare sotto il profilo tecnico e giuridico l'obbligo di aggiornamento e di definire in maniera inequivoca i requisiti affinché l'aggiornamento dei coordinatori sia valido.

Il presente vademecum è il frutto di questo lavoro; auspicando che esso possa essere di concreto aiuto a tutti i colleghi interessati, ne auguriamo una buona lettura.

Ing. Vincenzo Zaffarano







Introduzione

Il Gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dell'Ordine degli Architetti, dell'Ordine e degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri della provincia di Ascoli Piceno e coordinato dall'Ing. Vincenzo Zaffarano, ha elaborato un vademecum ad uso dei rispettivi iscritti, mirante ad illustrare le regole per ottemperare in modo corretto all'obbligo di aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri e per selezionare consapevolmente le offerte formative, al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze in caso di verifiche da parte degli organi di vigilanza.

Il vademecum fornisce nella prima parte ("Cosa è necessario sapere sull'aggiornamento di CSP e CSE") le informazioni ed i suggerimenti utili per i coordinatori, mentre la seconda parte è dedicata gli approfondimenti sui riferimenti legislativi e normativi.

Alla luce del quadro complessivo vigente riportato nel capitolo n. 2 del presente vademecum, i professionisti in possesso delle qualifiche di coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, che intendono mantenere attive le suddette qualifiche, sono tenuti a frequentare corsi, convegni o seminari per l'aggiornamento per un ammontare minimo di 40 ore ogni 5 anni.

Nell'eventualità che un corso, un convegno o un seminario, al quale il coordinatore ha partecipato ai fini del suo aggiornamento, si rivelasse privo dei requisiti e/o delle caratteristiche indicate dalle vigenti norme o ne fosse contestata la validità da un organo di vigilanza, il coordinatore potrebbe vedersi annullati i relativi crediti formativi e, qualora ciò non consentisse più di raggiungere le 40 ore nell'ultimo quinquennio, sospesa la sua qualifica professionale, con conseguenze tutt'altro che marginali e dalle ricadute ancora largamente inesplorate nei suoi rapporti con il committente privato o la stazione appaltante, specie nell'esecuzione degli interventi post sisma 2016 ammessi a contributo.

Ciascuna delle schede della prima parte fornisce informazioni sui requisiti stabiliti dalle norme e le raccomandazioni per effettuare le opportune verifiche, affinché l'evento formativo al quale si intende partecipare presenti le caratteristiche riportate nelle seguenti schede e sia senza dubbio alcuno valido per l'aggiornamento dei coordinatori.







1. Cosa è necessario sapere riguardo all'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

1

Chi può organizzare i <u>corsi di aggiornamento</u> dei coordinatori?

INDICAZIONI NORMATIVE

- 1. Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le strutture tecniche di diretta emanazione operanti nella prevenzione (ASL, etc.) e nella formazione professionale;
- 2. Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita il 20/03/2008 (G.U. del 23 gennaio 2009);
- 3. Università e Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- 4. INAIL e Istituto Italiano di Medicina Sociale;
- 5. Corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpi provinciali dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;
- 6. Amministrazione della Difesa;
- 7. Amministrazioni statali e pubbliche, per il solo personale sia a livello centrale che e periferico di:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno (attraverso Dipartimento affari interni e territoriali, Dipartimento di P.S.);
 - Formez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- 8. Associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mediante strutture di diretta emanazione;
- 9. Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e altri organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento, mediante le strutture di diretta emanazione;
- 10. Fondi interprofessionali di settore configurabili per statuto come erogatori diretti di formazione;
- 11. Ordini e Collegi professionali;
- 12. Istituzioni scolastiche, nei confronti del solo personale scolastico e dei propri studenti;
- 13. Fondi interprofessionali di settore, se configurati per statuto come erogatori diretti di formazione.

RACCOMANDAZIONI

Prima di iscriversi ad un corso che prevede il rilascio di crediti formativi per l'aggiornamento dei coordinatori, in presenza oppure on-line, accertarsi che il soggetto proponente sia fra quelli sopra elencati.

E' bene prestare attenzione ai corsi organizzati da sindacati dei lavoratori, da associazioni datoriali o da organismi paritetici, verificando che:

- sindacati e associazioni, inclusi quelli che esprimono l'organismo paritetico, siano fra quelli comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
- i corsi siano realizzati direttamente o a più per il tramite di strutture di loro diretta emanazione.

Tralasciando di approfondire la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo, in caso di dubbio è raccomandabile richiedere al soggetto organizzatore di attestare di essere fra i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Più complessa è la verifica: per la pubblica amministrazione vi è un elenco stilato dall'ARAN (<u>www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html</u>), per il settore privato spetta all'INPS ponderare i diversi fattori della rappresentatività, fra cui il dato associativo (numero di deleghe) e quello elettorale (voti espressi nelle elezioni delle RSU); in generale, si può verificare se il sindacato abbia sottoscritto uno dei contratti collettivi depositati presso il CNEL (<u>www.cnel.it/Archivio-Contratti</u>).







2

Chi può organizzare i <u>convegni</u> o i <u>seminari</u> validi per l'aggiornamento dei coordinatori?

INDICAZIONI NORMATIVE

Non sono previsti specifici requisiti per i soggetti che organizzano convegni e seminari validi per l'aggiornamento dei coordinatori.

Le sole condizioni per la validità di convegni e seminari sono:

- che l'organizzazione istituisca e conservi il registro con i nominativi e le firme di presenza dei partecipanti;
- che siano indicate la durata dell'evento e/o la quantità di ore di aggiornamento che sarà riportata nella locandina dell'evento (o in ogni altra modalità informativa utilizzata per la sua divulgazione).

RACCOMANDAZIONI

Verificare che nel convegno o nel seminario sia tenuto un registro con i dati e la firma dei partecipanti. Accertarsi che l'organizzazione abbia previsto la verifica dell'effettiva presenza per tutta la durata prevista dell'evento o per la quantità di ore di aggiornamento preannunciate.







3

Quali requisiti devono avere i <u>docenti</u> ed i <u>formatori</u> di corsi, convegni e seminari?

INDICAZIONI NORMATIVE

Ogni formatore che tenga docenze in materia di sicurezza e salute nel lavoro nei <u>corsi di aggiornamento</u> dei coordinatori, siano essi realizzati in aula che in modalità e-learning, deve essere in possesso dei requisiti indicati dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.

In assenza di indicazioni dalla Commissione Interpelli si ritiene che, qualora le docenze nei suddetti corsi non vertano sulla sicurezza o sulla salute nel lavoro, ma ad esempio riguardino la legislazione sui lavori pubblici, la comunicazione, le tecniche di scavo o di demolizione ecc., i rispettivi formatori non siano soggetti ai requisiti indicati dal decreto del 06/03/2013.

Per i relatori di <u>convegni e seminari</u> validi ai fini dell'aggiornamento dei coordinatori, al momento non è richiesto il possesso dei suddetti requisiti.

RACCOMANDAZIONI

Prima di iscriversi a corsi di aggiornamento, anche on-line, è bene accertarsi che il proponente abbia fornito evidenze riguardo alla qualificazione dei docenti / formatori, ai sensi del decreto interministeriale del 06/03/2013.

In assenza di tali evidenze, occorre richiedere al soggetto proponente una formale dichiarazione attestante che i propri docenti / formatori sono in possesso della qualificazione in conformità al D.M. del 06/03/2013.

L'iscrizione a convegni o seminari che prevedono il rilascio di crediti formativi per l'aggiornamento dei coordinatori è libera.







4

Quali sono la <u>durata</u>, la <u>decorrenza</u> e la <u>frequenza</u> dell'aggiornamento?

INDICAZIONI NORMATIVE

Durata dell'aggiornamento:

- l'aggiornamento deve essere effettuato mediante la partecipazione a corsi di formazione, anche in modalità e-learning, oppure a convegni e seminari, per una durata complessiva di almeno 40 ore ogni 5 anni;
- a differenza dei corsi di formazione per i coordinatori, nei quali è prevista la possibilità di assenze entro il 10% della durata complessiva prevista, i corsi di aggiornamento e, per ovvia estensione, i convegni ed i seminari, devono prevedere la presenza del discente per l'intera durata, non essendo ammesse assenze.

Decorrenza dell'aggiornamento:

 il coordinatore deve dimostrare di avere assolto all'obbligo di aggiornamento esibendo attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari per almeno 40 ore nel quinquennio antecedente al momento in cui gli viene rivolta una specifica richiesta da parte del Committente, oppure quando è sottoposto ad attività ispettiva da parte di un organo di vigilanza.

Frequenza dell'aggiornamento:

- la frequenza è quinquennale e decorre dalla data dell'attestato del corso di formazione di 120 ore (o dal 15/05/2008 se il corso di formazione si è concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008);
- il coordinatore deve dimostrare in ogni momento della sua attività di avere assolto all'obbligo di aggiornamento nel quinquennio antecedente al momento in cui gli viene richiesto.

RACCOMANDAZIONI

Durata dell'aggiornamento:

 la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste ed i soggetti organizzatori di corsi, convegni e seminari devono attestare l'effettiva presenza dei partecipanti per tutta la durata prevista, non essendo ammissibili attestazioni di presenza parziale o inferiore a quella richiesta dal programma dell'evento.

Decorrenza dell'aggiornamento:

- è consigliabile creare un data-base per tenere sotto controllo il mantenimento dell'operatività come CSP/CSE, nonché per pianificare con adeguato anticipo la frequenza di ulteriori eventi formativi, avendo come arco temporale di riferimento i 5 anni precedenti e non più quello a cadenza fissa che parte dall'attestato del corso di 120 ore o dal 15/05/2008.

Frequenza dell'aggiornamento:

- è consigliabile al coordinatore attestare al Committente, all'atto del conferimento dell'incarico di CSP/CSE, di essere in regola con l'obbligo dell'aggiornamento, producendone le evidenze documentali;
- è opportuno che la partecipazione a corsi (anche in modalità e-learning), a convegni o a seminari sia distribuita nell'arco del quinquennio e non concentrata in un unico corso di 40 ore.







5

La frequenza ai corsi di aggiornamento per RSPP è valida per l'aggiornamento dei coordinatori?

INDICAZIONI NORMATIVE

L'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016 ha previsto il mutuo riconoscimento dei crediti per l'aggiornamento dei coordinatori e delle altre figure rilevanti per la sicurezza sul lavoro.

Se il coordinatore è in possesso anche della qualifica di responsabile (RSPP) o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), ai fini del suo aggiornamento in qualità di CSP/CSE sono validi per intero, fino a concorrenza delle 40 ore, i corsi di aggiornamento che ha frequentato per il proprio aggiornamento in qualità di RSPP/ASPP, con la sola esclusione dei corsi di aggiornamento frequentati in qualità di datore di lavoro / RSPP.

Viceversa, la partecipazione ai corsi di aggiornamento dei coordinatori costituisce credito per l'aggiornamento, entro il limite delle 40 ore per quinquennio o, se inferiore, del monte ore previsto per le figure di RSPP, ASPP, Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti, preposti e lavoratori.

RACCOMANDAZIONI

Si badi che la partecipazione ai corsi di aggiornamento per i datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP non può fornire crediti per l'aggiornamento dei coordinatori.

Si consiglia di catalogare e conservare per almeno 5 anni (meglio se per almeno 10 anni) ogni documento attestante la partecipazione a corsi di aggiornamento per CSP/CSE, RSPP, ASPP.







6

Qual è il <u>numero massimo</u> di partecipanti previsto nei corsi, convegni e seminari di aggiornamento di CSP/CSE?

INDICAZIONI NORMATIVE

I <u>corsi di formazione</u> in materia di salute e sicurezza sul lavoro, frequentati ai fini dell'aggiornamento dei coordinatori, possono avere un numero massimo di 35 partecipanti.

Pertanto, i corsi di aggiornamento sia per CSP/CSE che per RSPP/ASPP sono validi a condizione che sia stato formalmente rispettato il limite dei 35 partecipanti e che ciò si evinca dai documenti del corso.

<u>Nessun limite di partecipazione</u> è previsto invece per i convegni ed i seminari validi ai fini dell'aggiornamento dei coordinatori; la sola condizione è che il soggetto organizzatore abbia istituito e conservi il registro di presenza dei partecipanti.

RACCOMANDAZIONI

Verificare che il soggetto formatore titolare del <u>corso di aggiornamento</u> abbia previsto il limite dei 35 partecipanti e che tale limite sia effettivamente rispettato; a tal fine, è opportuno esaminare il registro dei presenti e verificarne il numero di partecipanti.

Per <u>i convegni e i seminari</u> non sono state stabilite limitazioni al numero di partecipanti.







7

A quali condizioni è valido l'aggiornamento dei coordinatori effettuato in modalità e-Learning?

INDICAZIONI NORMATIVE

L'aggiornamento dei coordinatori può essere ottenuto, in toto o in parte, mediante corsi in modalità elearning a condizione che ricorrano, per il soggetto formatore, tutte le seguenti condizioni:

- il soggetto deve appartenere ad una delle categorie elencate in 2.3.1;
- i docenti/formatori, utilizzati nel corso in e-learning, devono essere in possesso dei requisiti indicati dal D.M. 06/032013 sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- il soggetto formatore deve garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche di carattere organizzativo, dei requisiti e delle specifiche di carattere tecnico, dei profili di competenza per la gestione didattica e tecnica riguardo al responsabile/coordinatore scientifico del corso, al mentor/tutor di contenuto, al tutor di processo ed allo sviluppatore della piattaforma, stabiliti nell'allegato II dell'Accordo del 07/07/2016;
- il soggetto formatore deve redigere e rendere disponibile al discente, prima dell'iscrizione, una scheda progettuale conforme all'allegato II dell'Accordo del 07/07/2016; all'atto dell'iscrizione, il discente deve dichiararne la presa visione e sottoscrivere la suddetta scheda progettuale;
- il soggetto formatore deve consegnare personalmente ai discenti, o trasmettere anche su supporti informatici, le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso), nonché tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.

RACCOMANDAZIONI

E' bene accertarsi che il soggetto formatore sia autorizzato ad organizzare il corso in e-learning, in quanto appartenente ad una delle categorie elencate in 2.3.1, e che egli sia realmente l'organizzatore ed il realizzatore dell'attività formativa, e non altri.

Se il soggetto formatore è un ente accreditato, verificare che alla data prevista di rilascio dell'attestato l'accreditamento sia ancora in corso di validità e che i relativi estremi siano riportati nell'attestato (per le Marche, l'elenco aggiornato è disponibile su: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Accreditamento-delle-strutture-formative#Documenti).

Se la formazione on-line è organizzata da un sindacato dei lavoratori o da un'associazione datoriale, o ancora da un organismo paritetico, occorre verificare che il sindacato o l'associazione datoriale, anche nel caso in cui esprimono l'organismo paritetico, siano fra quelli comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (si vedano le raccomandazioni fornite nella scheda n. 1); verificare inoltre che il soggetto formatore sia lo stesso sindacato o la stessa associazione, oppure una struttura apposita di diretta emanazione. Considerato che spesso tali verifiche non sono agevoli, è opportuno formulare uno specifico quesito al sindacato o all'associazione datoriale chiedendogli formale assicurazione della sua appartenenza ai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

In generale, è inoltre fortemente consigliabile, prima dell'iscrizione, verificare nel sito e/o nei documenti del corso la presenza dei seguenti elementi:

- i docenti utilizzati nel corso in e-learning sono qualificati ai sensi del D.M. 06/03/2013;
- formale garanzia del rispetto dei requisiti e delle specifiche di carattere organizzativo e tecnico, nonché del possesso dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica riguardo al responsabile/coordinatore scientifico del corso, al mentor/tutor di contenuto, al tutor di processo ed allo sviluppatore della piattaforma, stabiliti nell'allegato II dell'Accordo del 07/07/2016, i cui nominativi devono essere indicati;
- immediata disponibilità della scheda progettuale predisposta in conformità all'allegato II dell'Accordo del 07/07/2016; della quale il discente, all'atto dell'iscrizione, deve dichiarare la presa visione mediante sottoscrizione;
- assicurazione che, alla fine del corso, le attestazioni di frequenza e di superamento delle verifiche finali siano consegnate personalmente ai discenti o trasmesse loro su supporti informatici;
- assicurazione che sarà conservata traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.







2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI

2.1. D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XIV

Ai fini dell'aggiornamento delle figure professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il riferimento primario è costituito dall'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale l'obbligo di aggiornamento deve essere assolto con cadenza quinquennale, per una durata complessiva non inferiore a 40 ore, da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

L'allegato XIV precisa che, oltre che attraverso gli ordinari corsi, l'aggiornamento possa essere effettuato con la partecipazione sia a specifici corsi di formazione che a convegni o seminari, per i quali ultimi non vi sono limitazioni al numero massimo di partecipanti, a condizione che il convegno o il seminario preveda la tenuta, da parte del soggetto che realizza l'iniziativa, del registro di presenza dei partecipanti.

2.2. D.Lgs. n. 81/2008, art. 98, comma 3

L'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo Stato-regioni 21/11/2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il medesimo comma 3 dell'art. 98 statuisce che "l'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano".

E' pertanto confermato che gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori possono essere assolti sia attraverso corsi di formazione che attraverso la partecipazione a convegni o seminari, anche in modalità e-learning e per l'intero monte ore previsto.

2.3. Accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, rep. atti n. 128/CSR

L'Accordo del 07/07/2016 ha apportato sostanziali modifiche ed innovazioni all'assetto legislativo della formazione e dell'aggiornamento dei soggetti che ricoprono ruoli all'interno del sistema prevenzionale, quali in particolare i Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) ed i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

In particolare, sono stati descritti i criteri per il riconoscimento reciproco delle attività di formazione e aggiornamento fra le suddette figure, e fra esse e gli altri attori della sicurezza quali i lavoratori, i preposti, i dirigenti, gli RLS. Vediamone i singoli aspetti.

2.3.1. Individuazione dei soggetti organizzatori

Dalla lettura combinata dell'art. 98, commi 2 e 3, e dell'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, si deduce che i soli soggetti abilitati all'organizzazione di corsi sia di formazione che di aggiornamento siano:

- 1. le regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale (ASL, etc.);
- 2. I'ISPESL (soppresso, insieme all'IPSEMA, a decorrere dal 31/05/2010 ed incorporato nell'INAIL);
- 3. I'INAIL;
- 4. l'Istituto Italiano di Medicina Sociale;







- 5. gli ordini o i collegi professionali;
- 6. le università;
- 7. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- 8. gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Con l'Accordo del 07/07/2016, l'elenco dei soggetti sopra elencati si è arricchito di ulteriori soggetti, il cui elenco proviene dai precedenti Accordi sulla formazione delle figure rilevanti ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro; così, l'elenco complessivo dei soggetti abilitati alla formazione e all'aggiornamento dei coordinatori risulta essere il seguente:

- 1. regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche di diretta emanazione regionale o provinciale, operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- 2. INAIL;
- 3. Istituto Italiano di Medicina Sociale;
- 4. ordini o collegi professionali;
- 5. università:
- 6. associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- 7. organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- 8. altri organismi paritetici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. ee), del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 dello stesso decreto, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- 9. enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita il 20/03/2008 (G.U. 23/01/2009);
- 10. scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- 11. istituzioni scolastiche, nei confronti del solo personale scolastico e dei propri studenti;
- 12. Corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpi provinciali dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;
- 13. amministrazione della Difesa;
- 14. amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione allocato sia a livello centrale che periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ed il Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - FORMEZ;
 - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
- 15. fondi interprofessionali di settore, se configurati per statuto come erogatori diretti di formazione.

E' opportuno precisare, infine, che anche per i sindacati e le associazioni datoriali vige la regola che le strutture formative devono essere di diretta emanazione; infatti, l'Accordo Stato-regioni del 07/07/2016, nella nota al punto 12.9, stabilisce che "le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli







gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione".

2.3.2. Numero massimo di partecipanti ai corsi

Per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccetto quelli per i quali sono già previsti criteri specifici sul numero di partecipanti, com'è il caso del corso di formazione dei coordinatori di 120 ore, l'Accordo del 07/07/2016 ha stabilito che il numero massimo di partecipanti è di 35 persone.

2.3.3. Qualificazione dei formatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, recante "*Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro*", ha stabilito che i formatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, in aggiunta, di uno dei sei requisiti indicati nel decreto.

Pur avendo il decreto escluso che i suddetti requisiti dovessero essere posseduti dai formatori dei corsi per i coordinatori, il punto 12.1 dell'allegato A dell'Accordo 07/07/2016 ha però esteso il precetto della qualificazione dei formatori a tutti i corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro, fatti salvi i soli corsi nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

Costituendo l'Accordo 07/07/2016 una norma di rango legislativo superiore al decreto interministeriale, anche i formatori in materia di salute e sicurezza nel lavoro impiegati nei corsi di formazione e di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 06/03/2013.

Inoltre, i requisiti suddetti sono richiesti a tutte le figure impegnate nella progettazione e nell'erogazione della formazione e dell'aggiornamento effettuati in modalità e-learning (si veda il paragrafo 1.3.7.).

2.3.4. Riconoscimento di crediti formativi per l'aggiornamento dei coordinatori

L'allegato III dell'Accordo 07/07/2016 ha indicato le condizioni per il mutuo riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento delle figure di RSPP/ASPP, CSP/CSE, RLS, dirigenti, preposti e lavoratori; nella tabella seguente, la partecipazione ai corsi di aggiornamento per le figure definite nella prima colonna fornisce crediti per l'aggiornamento dei coordinatori nelle quantità indicate nell'ultima colonna.

Ovviamente, la travasabilità dei crediti fra le figure di RSPP/ASPP e CSP/CSE può avvenire solo se il professionista è contemporaneamente in possesso delle qualifiche di RSPP (o ASPP) e di CSP/CSE.

1. AGGIORNAMENTO DEI SOGGETTI DEL D.LGS. 81/08	2. NORME DI RIFERIMENTO	3. RICONOSCIMENTO CREDITI CSP/CSE 40 ORE
RSPP 40/60/100 ore	Art. 32 D.Lgs. 81/2008 Accordo 26/01/2006	TOTALE
RSPP 40 ore	Accordo 07/07/2016	TOTALE
ASPP 28 ore	Art. 32 D.Lgs. 81/2008 Accordo 26/01/2006	PARZIALE Necessaria frequenza integrativa per 12 ore
ASPP 20 ore	Accordo 07/07/2016	PARZIALE Necessaria frequenza integrativa per 20 ore







Anche la partecipazione ai corsi di aggiornamento dei coordinatori, se effettuati ai sensi dell'art. 98 e dell'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, riconosce crediti per l'aggiornamento delle seguenti figure, qualora il coordinatore rivesta allo stesso tempo una di esse:

- ASPP, 20 ore/quinquennio, credito totale;
- RSPP, 40 ore/quinquennio, credito totale;
- Datore di lavoro/RSPP di aziende a basso rischio, 6 ore/quinquennio, credito totale;
- Datore di lavoro/RSPP di aziende a rischio medio, 10 ore/quinquennio, credito totale;
- Datore di lavoro/RSPP di aziende a rischio elevato, 14 ore/guinguennio, credito totale;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 4-8 ore/anno, credito totale;
- Dirigente, 6 ore/quinquennio, credito totale;
- Preposto, 6 ore/quinquennio, credito totale;
- Lavoratore, 6 ore/quinquennio, credito totale.

2.3.5. Decorrenza dell'aggiornamento

Nel punto 10 dell'Accordo 07/07/2016 è specificato che "... in ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto", restando inteso che "in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, ... tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)".

Pertanto, anche in virtù del mutuo riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento di RSPP/ASPP e CSP/CSE, il coordinatore deve dimostrare di avere assolto all'obbligo di aggiornamento di 40 ore nel quinquennio antecedente al momento in cui è sottoposto a specifica richiesta da parte del Committente o all'attività ispettiva da parte di un organo di vigilanza.

E' di conseguenza destituita di fondamento l'interpretazione prevalente secondo la quale l'aggiornamento riguardava finestre temporali di 5 anni a cadenza fissa, a partire dalla data dell'attestato del corso di 120 ore (ad esempio, quella secondo la quale per coloro che avevano conseguito l'attestato in corsi di 120 ore conclusi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, le scadenze fossero 15/05/2013, 15/05/2018, 15/05/2023 e così via).

2.3.6. Continuità dell'aggiornamento

Il punto 9 dell'Accordo 07/07/2016 specifica che l'obbligo dell'aggiornamento per RSPP/ASPP "si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa" e che per tale ragione "è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio".

Ciò determina due effetti:

1) l'obbligo della continuità dell'aggiornamento professionale dei coordinatori è correlato alla continuità dell'esercizio delle funzioni di CSP/CSE e viene meno solo alla cessazione di esso, senza che ciò possa inficiare il credito formativo acquisito con il corso di 120 ore, che ha carattere permanente;







2) la partecipazione a corsi, anche in modalità e-learning, a convegni o a seminari deve essere distribuita nell'arco del quinquennio e non concentrata in un unico corso di 40 ore.

2.3.7. Requisiti per l'aggiornamento in modalità e-learning

Riguardo ai requisiti per la formazione in modalità e-Learning, l'Accordo 07/07/2016 ha sostituito l'allegato I dell'Accordo 21/12/2011, citato dall'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, con il sequente:

"A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell'allegato A;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione elearning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".







Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.

Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

D. DOCUMENTAZIONE

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

- 1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
- 2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
- 3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- 4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
- 6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
- 8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
- 9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
- 10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.







Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso".

2.3.8. Soggetti abilitati all'organizzazione di convegni e seminari

Come già detto, l'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 indica che l'obbligo dell'aggiornamento può essere assolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, senza altri vincoli se non quello di tenere il registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa.

Se è chiara la natura dei soggetti abilitati a rilasciare attestati di formazione dei coordinatori, la stessa cosa non può dirsi riguardo ai requisiti che deve possedere il soggetto organizzatore di convegni o seminari affinché possa emettere un regolare attestato valido per l'aggiornamento dei coordinatori.

Preliminarmente, è opportuno definire i lemmi "formazione", "convegno" e "seminario"; per quanto riguarda il primo, l'art. 2 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. n. 81/2008 fornisce una definizione condivisibile di "formazione", anche se la sua applicazione è riferita ai soli soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale e non al coordinatore.

Il termine "convegno" o "convegno di studi" individua una "riunione di studiosi organizzata in giorni e luoghi stabiliti per discutere su temi specifici, presentare ricerche e simill" (Treccani); sinonimo del convegno è il congresso. Il termine "seminario" o "seminario di studi" definisce un "Istituto universitario e corso specialistico di esercitazione per la formazione all'indagine scientifica; più genericamente, gruppo di lavoro, anche esterno all'ambiente universitario, diretto da un professore o da un ricercatore, al quale gli studenti partecipano attivamente, intervenendo con relazioni monografiche o prendendo parte a dibattiti o svolgendo a loro volta esercitazioni" (Treccani). Entrambi gli eventi non possono essere quindi confusi con i corsi di formazione.

Ciò detto, la distinzione fra convegni e seminari, assodata la valenza formativa di entrambi, è da individuare in due aspetti:

- la forma di partecipazione più o meno attiva dei discenti, i quali nel convegno possono al più esporre brevi quesiti mentre nel seminario possono discutere attivamente od esercitarsi singolarmente;
- l'organizzazione dell'evento; la riunione di studiosi e specialisti di discipline scientifiche o tecniche in un convegno o congresso è solitamente promossa da istituzioni e associazioni tecnico scientifiche (quali anche gli ordini professionali), mentre il seminario può essere organizzato, oltre che da istituzioni e associazioni tecnico scientifiche, da una vasta platea di soggetti che può includere aziende, associazioni ecc.

Un'attenta lettura del combinato disposto dell'art. 98 e dell'allegato XIV può solo parzialmente aiutare a chiarire la questione dell'esistenza e della natura di detti requisiti; si deve infatti considerare che:

- come già detto, il comma 2 dell'art. 98 indica la natura del soggetto organizzatore abilitato a rilasciare un "attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a <u>specifico corso</u> in materia di sicurezza";
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 98 recita: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; le definizione







delle regole per assolvere all'obbligo di aggiornamento dei coordinatori appare demandata al solo Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008;

- il comma 3 dell'art. 98 si riferisce esclusivamente ai corsi, sia di formazione che di aggiornamento; esso infatti recita: "I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning ...";
- le norme indicate fissano requisiti per i soli soggetti organizzatori di corsi di formazione e di aggiornamento.

Per tutto quanto sopra, non appare sostenibile la tesi che i convegni ed i seminari debbano essere organizzati dai medesimi soggetti abilitati all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento; in ogni caso, ogni residuo dubbio dovrebbe essere fugato da un pronunciamento ufficiale della Commissione per gli Interpelli di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008.

2.4. Interpelli

Le indicazioni della Commissione per gli Interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Gli Interpelli che hanno trattato il tema dell'aggiornamento dei coordinatori sono riportati di seguito; per esigenze di sintesi, di essi vengono esposte le sole conclusioni e non anche i quesiti e l'istruttoria.

2.4.1. Interpello n. 17/2013

Ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore che non abbia effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto non potrà esercitare le proprie funzioni fino a quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

La partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisce credito formativo per gli anni successivi, in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

2.4.2. Interpello n. 14/2014

Per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 e seg. c.c.

L'associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un'impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (v. art. 2549 c.c.). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 c.c.). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta (art. 2552, comma 2, c.c.). Infine,







salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 c.c.).

Pertanto, l'associato opera sul mercato attraverso l'attività dell'associante che ha il potere di dirigere l'attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall'associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.

Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che l'associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato.

2.4.3. Interpello n. 19/2014

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, mentre il secondo è, invece, una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "*la presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. ... È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio*".

Pertanto il quadro normativo delinea obblighi di frequenza differenziati: nei corsi di formazione la frequenza minima deve essere pari al 90% della durata di 120 ore, mentre nei corsi di aggiornamento deve essere pari al 100% delle ore minime previste, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio.

Di conseguenza, coloro che abbiano effettuato un aggiornamento di durata inferiore a quella prevista non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

2.4.4. Interpello n. 7/2018

Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, i soggetti formatori dei corsi in modalità e-learning sono solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II dell'Accordo.

2.4.5. Interpello n. 1/2019

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non è valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, il punto 9 dell'Accordo del 7 luglio 2016 specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche







diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP. Non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo, che ne differenzia le modalità di attuazione.

2.4.6. Interpello n. 3/2019

In base al combinato disposto dei punti 9.1 e 12.8 dell'Accordo del 7 luglio 2016, l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori può essere svolto sia mediante la partecipazione a corsi di formazione, ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a "convegni o seminari" senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la "tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa".